

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 MAGGIO 1875

colle forme ordinarie, non avranno mezzi neppure per litigare in prima istanza.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Io spero che sia un'opinione individuale dell'onorevole Brunetti, non divisa dalla Camera, che lo Stato sia fatto apposta per angariare e vessare i deboli ed i poveri.

BRUNETTI G. Non ho detto questo. Non appassioni la discussione.

Domando la parola per un fatto personale. (Oh! oh! a destra)

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Per questa parte ho finito.

In quanto alle considerazioni generali che si sono fatte, io consento pienamente coll'onorevole Indelli, ed in questo particolare consento anche coll'onorevole Brunetti, che la maggiore garanzia dei diritti degli utenti consiste appunto nel dare ad essi il diritto di far valere quei loro interessi che fossero trascurati dai legittimi loro rappresentanti.

E a questo proposito bene diceva l'onorevole Indelli, che non è vana la disposizione contenuta nell'ultimo paragrafo dell'articolo 5, contro ciò che supponeva l'onorevole Salaris, riferendosi all'articolo 1. Di questi diritti d'uso ce n'è di due specie: ci sono i diritti d'uso che appartengono a persone, come aventi giuridica individualità propria; per questi provvede appunto l'articolo 1.

Ci sono poi altri diritti che sono collettivi, appartenenti ad una intera comunità, o ad una parte di popolazione della comunità, come si esprime la legge; ed allora, siccome non è un diritto veramente personale individuato, opportunamente viene coll'articolo 5 la legge a garantire questo diritto nel singolo utente; e non mi pare che si possa escogitare una garanzia maggiore di quella dell'esercizio del diritto confidato allo stimolo ed alla vigilanza dell'interesse individuale.

Rispetto alle deputazioni provinciali, cui l'onorevole Salaris vorrebbe attribuire una tutela, veramente io non so come potrebbero intervenire in questa materia; imperocchè mancherebbe ad esse finanche la conoscenza dei diritti che dovrebbero eventualmente far valere.

Per queste considerazioni, prego la Camera a voler approvare senza modificazioni l'articolo 5 quale è proposto dalla Commissione d'accordo col Governo; il quale per certo, nel proporre questa legge, si è ispirato ai principi della giustizia e della equità, e non solo all'interesse del demanio.

BRUNETTI GIANNINO. Io non so comprendere come il signor ministro m'abbia apposta una opinione che io non ho mai detta. Mi perdonerà la Camera se debbo annoiarla per un fatto personale, ma le pa-

role che sono dette qui restano, ed io non voglio rimanere sotto la falsa imputazione di aver detto che lo Stato si renderà vessatorio a carico degli utenti, mentre non ho pensato, nè detto mai questo. E tanto più mi meraviglio, in quanto che, se il signor ministro fosse stato presente l'altro giorno a questa discussione, e se si fosse trovato al principio della seduta d'oggi, avrebbe udito che io ho sostenuto, e credo, anche con qualche argomento valevole, gli interessi dello Stato con pari imparzialità che lo interesse degli utenti. Io ho detto solamente che, quando vengano in contestazione lo Stato da una parte, ed una gran massa di cittadini deboli ed impotenti dall'altra, lo Stato avrà dei mezzi per litigare, per andare, occorrendo, in seconda, in terza istanza ove ci sia, od in Cassazione, mentre questi poveri cittadini non avranno assolutamente i mezzi, nè lo spirito di associazione per portare innanzi la lite.

Prego quindi l'onorevole ministro di non addebitarmi cose che non ho dette.

PRESIDENTE. L'onorevole Salaris ha proposto un emendamento al secondo comma di quest'articolo 5. Il comma dice: « In questi casi, anche la dichiarazione ordinata nell'articolo 1 sarà fatta dall'amministrazione stessa. »

L'onorevole Salaris propone che si scriva: « In questi casi, anche la dichiarazione prescritta nell'articolo 1 sarà fatta dall'amministrazione stessa, e dove questa ometta di farla entro sei mesi dalla data della presente legge, dovrà farsi di ufficio dalla deputazione provinciale nei sei mesi successivi. »

La Commissione accetta questo emendamento?

RIGHI, relatore. La Commissione non lo accetta.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti.

(È respinto.)

Ora pongo a partito l'articolo 5:

« Per i diritti d'uso, esercitati o vantati da intere popolazioni o da parte di esse, la rappresentanza delle medesime, tanto nelle trattative e nelle convenzioni, quanto nei giudizi, verrà assunta dalle rispettive amministrazioni municipali. »

« In questi casi, anche la dichiarazione ordinata nell'articolo 1 sarà fatta dall'amministrazione stessa. »

« È riservata in ogni caso ai singoli utenti la facoltà di fare valere direttamente i loro diritti. »

(È approvato.)

« Art. 6. Con regolamento da pubblicarsi contemporaneamente alla presente legge, e da approvarsi con decreto reale, sarà provveduto all'esecuzione di questa legge. »

(È approvato.)